

Titolo: Regolamento (UE) 2016/1191 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, che promuove la libera circolazione dei cittadini semplificando i requisiti per la presentazione di alcuni documenti pubblici nell'Unione europea e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012

Pubblicazioni: G.U.U.E. L 200 del 26.07.2016, pp. 1-136; G.U., 2^a s.s., 19.09.2016, n. 71, pp. 56-191

Entrata in vigore: 15 agosto 2016

Applicazione: 16 febbraio 2019

Esenzione dalla legalizzazione e *Apostille* per i documenti pubblici finalizzati all'accertamento dei seguenti fatti (art. 2, comma 1):

- a) nascita;
- b) esistenza in vita;
- c) decesso;
- d) nome;
- e) matrimonio, compresi la capacità di contrarre matrimonio e lo stato civile;
- f) divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio;
- g) unione registrata, compresa la capacità di sottoscrivere un'unione registrata e lo stato di unione registrata;
- h) scioglimento di un'unione registrata, separazione personale o annullamento di un'unione registrata;
- i) filiazione;
- j) adozione;
- k) domicilio e/o residenza;
- l) cittadinanza;
- m) assenza di precedenti penali, a condizione che i documenti pubblici riguardanti tale fatto siano rilasciati a un cittadino dell'Unione dalle autorità del suo Stato membro di cittadinanza.

Il Regolamento si applica inoltre ai documenti pubblici per esercitare il diritto di votare e di candidarsi alle elezioni comunali e alle elezioni del Parlamento europeo nello Stato di residenza diverso da quello di cittadinanza (art. 2, comma 2).

Il Regolamento non si applica ai documenti privati (punto 17 del *Considerando*), a quelli pubblici di Stati non comunitari e alle copie autentiche di questi ultimi prodotte dalle autorità di uno Stato membro (art. 2, comma 3).

Il Regolamento non si applica al riconoscimento in uno Stato membro degli effetti giuridici relativi al contenuto dei documenti pubblici rilasciati dalle autorità di un altro Stato membro (art. 2, comma 4).

I documenti pubblici sono definiti (art. 3, numero 1)) come:

- a) i documenti emanati da un'autorità o da un funzionario appartenente ad una delle giurisdizioni di uno Stato membro, ivi compresi quelli emanati dal pubblico ministero, da un cancelliere o da un ufficiale giudiziario («huissier de justice»);
- b) i documenti amministrativi;
- c) gli atti notarili;
- d) le dichiarazioni ufficiali come le annotazioni di registrazioni, visti per la data certa e autenticazioni di firme, apposte su una scrittura privata;
- e) documenti redatti da agenti diplomatici o consolari di uno Stato membro che agiscono nell'esercizio delle loro funzioni nel territorio di qualsiasi Stato, ove tali documenti debbano essere presentati sul territorio di un altro Stato membro o agli agenti diplomatici o consolari di un altro Stato membro che agiscono nel territorio di un paese terzo.

Per i documenti pubblici delle predette tipologie e le loro copie autentiche, è prevista l'esenzione dalla legalizzazione e dall'*Apostille* (attestante l'autenticità di un documento in base alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, vigente fra tutti gli Stati membri), quando un cittadino presenta alle autorità di uno Stato membro un documento pubblico emesso dalle autorità di un

altro Stato membro (art. 4). Circa le copie autentiche, gli Stati membri possono richiedere la presentazione di un documento pubblico originale, ma non anche contemporaneamente di una sua copia autentica (art. 5, comma 1); inoltre, se uno Stato membro accetta la presentazione di una copia autentica al posto del documento originale, deve accettare anche una copia autentica fatta in un altro Stato membro (art. 5, comma 2).

Circa le traduzioni, lo Stato membro in cui viene presentato il documento pubblico non può esigere la traduzione se lo stesso è redatto in una delle sue lingue ufficiali o in una lingua non ufficiale ma espressamente accettata (art. 6, comma 1, lett. a)); inoltre, la traduzione non può essere richiesta se il documento pubblico (relativo alla nascita, all'esistenza in vita, al decesso, al matrimonio, compresi la capacità di contrarre matrimonio e lo stato civile, all'unione registrata, compresi la capacità di sottoscrivere un'unione registrata e lo stato di unione registrata, al domicilio e/o alla residenza e all'assenza di precedenti penali) è accompagnato da un modulo standard multilingue, a patto che l'autorità alla quale viene presentato il documento pubblico ritenga che le informazioni contenute nel modulo siano sufficienti per il trattamento del documento (art. 6, comma 1, lett. b)). Infine, la traduzione certificata effettuata da una persona qualificata a tal fine ai sensi del diritto dello Stato membro dove è stata effettuata è accettata in tutti gli Stati membri (art. 6, comma 2).

Stati aderenti: tutti gli Stati dell'Unione europea (Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria).

Indirizzi internet di riferimento:

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R1191>
permalink del Regolamento dal sito ufficiale del diritto dell'Unione europea

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/LSU/?uri=CELEX:32016R1191>
sintesi del Regolamento dal sito ufficiale del diritto dell'Unione europea

https://beta.e-justice.europa.eu/551/IT/public_documents
pagina relativa al Regolamento dal portale europeo della giustizia elettronica

Note

Il Regolamento introduce (artt. 7-12) moduli standard opzionali multilingue in tutte le lingue comunitarie: tali moduli possono essere presentati dai cittadini in un altro Stato membro come supporti per la traduzione allegati al documento pubblico per evitare l'obbligo di traduzione, ma non hanno alcun valore legale autonomo, a differenza ad esempio da quanto previsto dalla Convenzione di Vienna dell'8 settembre 1976 (in materia di estratti dello stato civile), dalla Convenzione di Monaco del 5 settembre 1980 (in materia di capacità matrimoniale) e dal Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003 (c.d. *Bruxelles II bis*, in materia di decisioni in materia matrimoniale e di responsabilità genitoriale, di cui alla Circolare ministeriale n. 13 del 20 luglio 2018, relativa al c.d. "divorzio breve"). I moduli disponibili sono quelli per i documenti relativi a:

- nascita;
- esistenza in vita;
- decesso;
- matrimonio, compresi la capacità di contrarre matrimonio e lo stato civile;
- unione registrata, compresi la capacità di sottoscrivere un'unione registrata e lo stato di unione registrata;
- domicilio e/o residenza;
- assenza di precedenti penali.

Il Regolamento istituisce poi un meccanismo di cooperazione tra le autorità

degli Stati membri per la lotta contro i documenti pubblici fraudolenti, basato su un sistema informatico (il sistema d'informazione del mercato interno, o IMI), che consente alle autorità dello Stato membro ricevente di dialogare con le autorità di quello di emissione, in caso sussista un serio dubbio circa l'autenticità di un documento pubblico (art. 14).

Il Regolamento lascia impregiudicate altre disposizioni del diritto comunitario sulla legalizzazione, su formalità analoghe o altre formalità¹ (art. 17).

Il Regolamento lascia impregiudicati anche gli accordi e convenzioni internazionali già esistenti², così come il diritto di concluderne di nuovi; se poi le disposizioni del Regolamento confliggono con una disposizione di un altro atto comunitario che disciplina aspetti specifici della semplificazione dei requisiti per la presentazione di documenti pubblici e per l'ulteriore semplificazione di tali requisiti (come le Direttive 2005/36/CE e 2006/123/CE e il Regolamento (CE) n. 987/2009), prevale la disposizione dell'atto comunitario che introduce un'ulteriore semplificazione (art. 19).

¹ Ad esempio, l'art. 85 del Regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio del 2 dicembre 1996 relativo ai regimi di sicurezza sociale per i lavoratori, l'art. 19 del Regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio del 29 maggio 2000 relativo alle procedure di insolvenza, l'art. 56 del Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, l'art. 52 del Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, l'art. 80 del Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, l'art. 4 del Regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale, l'art. 65 del Regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio del 18 dicembre 2008 relativo alle obbligazioni alimentari, l'art. 74 del Regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012 relativo alle successioni, l'art. 61 del Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2012 relativo alle decisioni in materia civile e commerciale, l'art. 15 del Regolamento (UE) n. 606/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 giugno 2013 relativo al riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile, l'art. 40 del Regolamento (UE) n. 655/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativo alla procedura per l'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari, l'art. 22 del Regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015 relativo alle procedure di insolvenza, l'art. 90 del Regolamento (UE) 2019/1111 del Consiglio del 25 giugno 2019 relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, e alla sottrazione internazionale di minori; per uno studio approfondito, cfr. British Institute of International and Comparative Law, *The use of public documents in the EU*, luglio 2007, pubblicato all'indirizzo http://ec.europa.eu/civiljustice/publications/publications_en.htm.

² Ad esempio, la Convenzione di Londra del 7 giugno 1968, la Convenzione italo-tedesca del 7 giugno 1969, la Convenzione italo-ungherese del 26 maggio 1977, la Convenzione di Bruxelles del 25 maggio 1987 (tutte di portata più ampia del Regolamento, in quanto non limitata alle materie da esso contemplate), nonché le varie convenzioni CIEC e l'art. 43 della Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, fatta all'Aja il 19 ottobre 1996, alla quale l'Italia aderisce dal 1° gennaio 2016.

Infine, per agevolare l'applicazione del Regolamento, gli Stati membri devono comunicare, attraverso il portale europeo della giustizia elettronica, la o le lingue accettate per i documenti pubblici, un elenco indicativo di questi ultimi, un elenco di quelli idonei al supporto dei moduli standard multilingue per la traduzione, gli elenchi (se esistono) dei traduttori autorizzati alle traduzioni certificate, gli elenchi indicativi delle autorità legittimate a produrre copie autentiche, le informazioni sui mezzi di identificazione delle traduzioni certificate e delle copie autentiche, le informazioni sulle caratteristiche specifiche delle copie autentiche (art. 24).

Si sottolinea la mancanza di valore legale autonomo dei moduli standard opzionali multilingue: si invita dunque a valutare caso per caso (soprattutto in fase di prima applicazione del Regolamento) se non sia preferibile utilizzare la certificazione rilasciata ai sensi delle predette Convenzioni di Vienna (che dovrebbe essere accettata senza legalizzazione e *Apostille* anche dagli Stati membri che non vi aderiscono, nonché senza traduzione, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. a) del Regolamento) e Monaco (quest'ultima solo in caso di adesione dello Stato di destinazione, in quanto specifica per materia), nonché delle altre convenzioni internazionali e normative comunitarie (come il predetto Regolamento 2201/2003), che prevedono il rilascio di certificazione ugualmente esente da legalizzazione e *Apostille*, ma con valore legale autonomo.

Il portale europeo della giustizia elettronica (<https://beta.e-justice.europa.eu/?action=home&plang=it>) riporta i moduli standard multilingue per ogni Stato membro (per l'Italia, https://beta.e-justice.europa.eu/35981/IT/public_documents_forms), le predette informazioni ex art. 24 del Regolamento (https://beta.e-justice.europa.eu/561/IT/public_documents?clang=it), un repository di documenti pubblici (http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/repositories/commonly-used-public-documents/it/index_en.htm), nonché altra modulistica (compilabile anche online) inerente alla normativa comunitaria, come ad esempio quella prevista dal predetto Regolamento 2201/2003 (https://beta.e-justice.europa.eu/271/IT/matrimonial_matters_and_matters_of_parental_responsibility_forms?clang=it). Tuttavia, non tutte le predette informazioni sono state rese disponibili per ogni Stato membro, essendo ancora il portale in aggiornamento.

La Prefettura-U.T.G. di Ancona ha diramato sull'argomento la Circolare n. 18807 del 26 febbraio 2019, riportata di seguito nel testo aggiornato.